

Tutti i volontari, componenti dell'associazione che opera all'interno del canile rifugio sono dotati di apposita polizza assicurativa che si allega alla presente convenzione a formarne parte integrante, che copre ogni possibile rischio di responsabilità civile, la cui stipula e i cui oneri restano a carico del Presidente dell'Associazione stessa, garantendo conseguentemente il Comune ed il Gestore del Canile da ogni onere e responsabilità direttamente o indirettamente connessa alle attività esplicitate.

Art.3 - ATTIVITA' PRIORITARIA DELL'ASSOCIAZIONE: FAVORIRE LE ADOZIONI

L'attività fondamentale svolta dall'associazione animalista firmataria della presente convenzione all'interno del canile municipale è costituita da tutte quel complesso di iniziative volte a promuovere e favorire le adozioni dei cani ospiti della struttura.

L'associazione convenzionata porrà in essere una serie di azioni miranti al raggiungimento di tale scopo e si impegna, attraverso i mezzi ritenuti più idonei, a svolgere ogni attività atta all'affidamento dei soggetti, con la frequenza che si renderà necessaria anche a garantire la rieducazione e il recupero, avvalendosi a tal fine anche dell'ausilio di educatori cinofili (qualora siano presenti volontari con tali qualifiche) per aumentare l'indice di adottabilità anche per quei soggetti che, dato il livello di diffidenza non verrebbero scelti e rimarrebbero per tutta la vita in un canile.

Tali azioni verranno ratificate in un'apposita procedura predisposta dall'associazione, trasmessa al gestore del canile a cui spetterà l'onere di trasmetterla a tutti i comuni che usufruiscono della struttura, sono riassunte di seguito ovvero;

1. Fotografare i cani che saranno inseriti con opportune didascalie anche sul sito del Comune e/o del gestore Lamezia Multiservizi S.p.A. oltre che sul sito dell'Associazione;
2. Utilizzare tutti i canali di comunicazione (social, piattaforme elettroniche etc) per promuovere le adozioni;
3. Mantenere un elenco aggiornato con l'indicazione per ogni cane del microchip, per individuare più facilmente i cani da poter dare in adozione;
4. Organizzare un sabato e/o domenica al mese, con l'accordo del gestore del canile, per invitare, gruppi di famiglie e qualsiasi altro gruppo di persone interessati ad avvicinarsi a queste realtà e, ad accogliere, eventualmente un cane nella propria esistenza.
5. Organizzare un giorno al mese con l'accordo del gestore visite da parte di scolaresche con l'autorizzazione e la collaborazione della scuola coinvolta.
6. Ogni altra attività utile per incrementare le adozioni, per sensibilizzare la popolazione al problema del randagismo ed alle condizioni di vita dei cani nei canili, informando, laddove ci sia la possibilità a quali sono le giuste pratiche per la corretta detenzione dei cani di proprietà, onde contribuire a migliorare il rapporto uomo animale che è uno dei principi ispiratori delle leggi in materia dal 1991;

7. In riferimento al punto 6, le associazioni, in tal guisa, contribuiscono ad affermare un altro principio cardine della 281/91 che, prevede, tra i suoi scopi, la formazione e l'informazione.

Le procedure di affido dei cani dovranno essere eseguite nel rispetto di una procedura concordata con il gestore e trasmessa al comune al Settore Tecnico Servizio Ambiente scondo le procedure indicate nella Delibera Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 68 del 17.06.2021 con cui è stato adottato il Regolamento adozione cani randagi e ospitati presso il Canile Municipale.

Art. 4 -ULTERIORE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA

La presenza delle associazioni di volontariato di protezione animale all'interno dei canili rifugio, oltre a quanto previsto dall'art 3 della presente convenzione ha anche funzione di favorire il benessere psicofisico dei cani attraverso:

- a) l'attività di socializzazione che agisce sull'equilibrio psicologico del cane, consentendogli di interagire positivamente con gli umani, con gli altri cani e con l'ambiente per evitare futuri disturbi comportamentali;
- b) lo sgambamento, attraverso passeggiate nelle apposite aree realizzate all'uopo, al fine di consentire la quotidiana attività fisica da cui dipende anche la salute del cane, individuando i cani da portare contemporaneamente nell'area destinata all'esercizio fisico.
- c) educazione e rieducazione, che rappresentano mansioni molto particolari da parte delle associazioni e strettamente legate al benessere del cane. Se tra i componenti delle associazioni sono presenti volontari con competenze certificate rientranti nell'educazione cinofila verranno utilizzati per quei cani che presentano dei disturbi comportamentali non gravi che non necessitano dell'intervento del veterinario comportamentalista.

La presenza dell'Associazione convenzionata è prevista tutti i giorni, per complessive 5 ore, da svolgere durante l'arco della giornata, dalle 9 alle 16 durante il periodo invernale e dalle 9 alle 19 durante il periodo estivo, in accordo con il gestore del canile municipale.

L'Associazione che sottoscrive la presente convenzione si impegna a presentare formalmente il programma delle attività che intende svolgere sia al gestore del canile che al Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti (Aerea C).

Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata complessiva di 1 anno, dal _____ al salvo i casi di risoluzione disciplinati al successivo art. 6 e potrà essere rinnovato per uguale periodo alle medesime condizioni, a giudizio del gestore del canile mediante esplicito provvedimento.

Art. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il gestore del canile ha il compito di:

- collaborare e favorire attivamente alle attività elencate negli articoli 3 e 4 della presente convenzione e poste in essere da parte dell'associazione convenzionata;
- non ostacolare le adozioni ma anzi favorirle in ogni modo si renda utile;
- consentire l'accesso delle associazioni negli orari e nei giorni previsti dalla presente convenzione.

L'Associazione (o le Associazioni) che sottoscrive la presente convenzione ha il compito di:

- adempiere con puntualità e professionalità alle proprie incombenze derivanti dalla presente convenzione e indicati negli articoli 3 e 4;
- non ostacolare le normali attività di gestione della struttura

E' fatto obbligo ad entrambe le parti di osservare rigorosamente le norme Vigenti in materia e tutte le norme che potranno in futuro essere emanate.

Sull'osservanza degli obblighi a carico di entrambe le parti che derivano dalla presente convenzione, è previsto il controllo dell'ASP competente per territorio Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti (Aerea C) che può essere sollecitato sia dall'una che dall'altra parte, per iscritto, qualora sorgano controversie. L'intervento di tale organo competente preposto al controllo dovrà avvenire tassativamente entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione. In caso di accertamento dell'inadempimento segnalato, viene fissato un congruo termine temporale per la relativa regolarizzazione, in caso in cui trascorso inutilmente tale termine perdurino ancora gli inadempimenti da una o da entrambe le parti, viene proposta la risoluzione della convenzione con immediata sospensione dell'accreditamento della struttura.

Tutte le attività e funzioni, di cui agli articoli n. 3 e n.4 della presente convenzione, svolte dalle associazioni per la protezione degli animali dovranno rispettare limitazioni, indicazioni e requisiti previsti dalla Legge Regionale n.45 del 03/10/2023.

Art. 7- ONERI DI REGISTRAZIONE

Gli oneri economici per la registrazione della presente convenzione sono esclusivamente a carico del Comune, atteso che la/le associazioni di volontariato di protezione animale convenzionate prestano la loro opera gratuitamente e sono senza fine di lucro.

Firma

Firma

Il Sindaco o suo Delegato

Presidente Associazione